



## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg.delib.n. **1257**

Prot. n.

### O G G E T T O:

Legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 "Sostegno dell'economia agricola, disciplina dell'agricoltura biologica e della contrassegnazione dei prodotti geneticamente non modificati". Modifica dei criteri attuativi relativi all'art. 30 "Agevolazioni per razionalizzare l'impiego di beni e attrezzature funzionali alla produzione agricola" approvati con deliberazione della Giunta provinciale n. 2409 di data 9 ottobre 2009.

Trattato nella seduta di Giunta Provinciale del **31 maggio 2010**.

sotto la presidenza del

**PRESIDENTE**

**LORENZO DELLAI**

Presenti:

**VICE PRESIDENTE  
ASSESSORI**

**ALBERTO PACHER  
MARTA DALMASO  
MAURO GILMOZZI  
LIA GIOVANAZZI BELTRAMI  
TIZIANO MELLARINI  
ALESSANDRO OLIVI  
FRANCO PANIZZA  
UGO ROSSI**

Assiste:

**LA DIRIGENTE**

**PATRIZIA GENTILE**

Relatore:

**TIZIANO MELLARINI**

## LA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la Legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 “Sostegno dell’economia agricola, disciplina dell’agricoltura biologica e della contrassegnazione dei prodotti geneticamente non modificati” ed in particolare l’art. 30 “Agevolazioni per razionalizzare l’impiego di beni e attrezzature funzionali alla produzione agricola”.

Vista la deliberazione n. 2409 di data 9 ottobre 2009 con la quale la Giunta provinciale ha approvato i criteri generali di finanziamento relativi all’art. 30.

Considerato che per mero errore materiale tra i criteri generali di finanziamento approvati con deliberazione n. 2409 di data 9 ottobre 2009 non è stata contemplata la casistica della “*Gestione delle varianti*”.

Ritenuto opportuno integrare i criteri approvati con deliberazione n. 2409 di data 9 ottobre 2009 concernenti la gestione dell’art. 30 definendo le modalità di “*Gestione delle varianti*”, prendendo a riferimento quanto già disposto dal bando relativo all’art. 28 della L.p. 28 marzo 2003, n. 4.

Considerato che con tale integrazione si intende fornire indicazioni specifiche riguardo alle procedure inerenti alla valutazione delle varianti.

Ritenuto opportuno estendere retroattivamente l’integrazione di cui sopra concernente la “*Gestione delle varianti*” anche alle domande già presentate a valere sul bando approvato con deliberazione n. 2409 di data 9 ottobre 2009 al fine di disporre di una disciplina per la valutazione di eventuali varianti.

Ritenuto tra l’altro opportuno anticipare, per l’anno 2010, la data di apertura del bando al fine di consentire la realizzazione delle opere ed il loro utilizzo già per la campagna produttiva 2010 – 2011.

Considerato che le modifiche apportate al presente atto non rientrano nelle casistiche di cui alla lett. d) della tabella riportata al par. 1 “Campo di applicazione” dell’allegato alla deliberazione n. 40 di data 22 gennaio 2010 e che pertanto non è soggetto al parere dei Servizi di Staff.

Visti gli atti citati in premessa.

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

### DELIBERA

- 1) Di integrare il bando approvato con deliberazione n. 2409 di data 9 ottobre 2009 inserendo, dopo il par. 11 “Pareri e autorizzazioni” un nuovo paragrafo “11 bis Gestione delle Varianti” come di seguito specificato:

## **11. bis GESTIONE DELLE VARIANTI**

Per variante si intendono tutte le modifiche apportate all'iniziativa approvata, oggetto di concessione del contributo. Per essere ammissibili, le varianti non devono alterare le finalità tecnico-economiche dell'iniziativa. La misura dell'intervento provinciale è pari a quella prevista dal provvedimento principale. In ogni caso, le varianti devono essere funzionali ed integrative al progetto iniziale.

Le variazioni alle domande approvate, di norma, devono essere comunicate preventivamente al Servizio Vigilanza e promozione delle attività agricole. Il Servizio, per lettera o con determinazione del Dirigente in base alla tipologia e alla complessità della variante, esprimerà un parere in merito all'ammissibilità di quanto proposto ed alla possibilità di impiego di risorse derivanti da economie o da ribassi conseguiti in sede di affidamento e di realizzazione dei lavori e/o delle forniture.

La documentazione da allegare alla domanda di variante è ricondotta a quella prevista per la presentazione della domanda iniziale, in funzione della tipologia dell'iniziativa preventivata e con riguardo ai documenti e agli elaborati relativi alle spese che con la variante risultano modificate o preventivate, integrata da una relazione tecnica esplicativa e da un quadro di raffronto.

Le varianti riscontrate in sede di collaudo, non comunicate preventivamente, qualora non comportino un supero della spesa complessiva ammessa per la domanda, saranno valutate in quella sede ai fini dell'ammissibilità di quanto realizzato e delle motivazioni addotte. Sulla base dell'esito sortito dall'esame saranno ammesse, o meno, ai fini della liquidazione del contributo.

Si distinguono due tipologie di varianti:

a) varianti che comportano un supero della spesa ammessa

Le varianti che comportano un supero della spesa ammessa possono essere autorizzate in numero massimo di due.

In sede di concessione del contributo devono essere approvate con determinazione del Dirigente prima della loro esecuzione e pertanto devono essere oggetto di una istanza preventiva. Possono essere finanziate sulla base delle disponibilità finanziarie definite dalla Giunta provinciale.

Le varianti suppletive di opere originariamente approvate dal Comitato Tecnico per il Settore Agricolo, qualora comportino un aumento superiore al 20% della spesa complessiva ammessa inizialmente, sono soggette al parere del Comitato medesimo;

b) varianti che non comportano un supero della spesa ammessa.

Le varianti che non comportano un supero di spesa ammessa sono valutate, a seconda della complessità delle stesse, con lettera o con determinazione dal Dirigente.

- 2) Di disporre che l'integrazione di cui al precedente punto 1) viene applicata retroattivamente anche alle domande di finanziamento già presentate sul bando approvato con deliberazione n. 2409 di data 9 ottobre 2009 al fine di disporre di una disciplina per la valutazione di eventuali varianti.

- 3) Di anticipare, per l'anno 2010, il periodo utile per la presentazione delle domande di finanziamento fissando l'apertura del bando nei 60 giorni consecutivi successivi al giorno di pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino ufficiale della Regione Trentino Alto Adige.
- 4) Di confermare quanto altro disposto con deliberazione n. 2409 di data 9 ottobre 2009.
- 5) Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino ufficiale della Regione Trentino Alto Adige.

PFE